

REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE FLORIDIA

Il presente Regolamento è approvato dai soci dell'Associazione in sede di costituzione e disciplina, in attuazione dello Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la destinazione dei benefici economici della Comunità.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Norme generali

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Comunità e i criteri di destinazione e ripartizione dei benefici economici connessi alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nel rispetto dello Statuto, della normativa vigente e delle Regole operative GSE applicabili pro tempore.

Articolo 2 - Rapporti con lo Statuto

Il Regolamento integra le disposizioni dello Statuto. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e quelle dello Statuto, prevalgono queste ultime.

Articolo 3 - Modifica del Regolamento

Qualsiasi modifica o integrazione del Regolamento è approvata dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche che incidono su materie riservate allo Statuto seguono il quorum previsto dallo Statuto per le modifiche statutarie.

Articolo 4 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, alla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili, alla regolazione ARERA e alle Regole operative GSE vigenti pro tempore.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE E PERIMETRO TERRITORIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Comunità ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera, senza perseguire profitti finanziari quale scopo principale. Essa promuove la realizzazione e l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'autoconsumo diffuso, la condivisione dell'energia e la riduzione della spesa energetica dei partecipanti, favorendo la coesione sociale, il contrasto alla povertà energetica e la transizione energetica.

Articolo 6 - Perimetro territoriale della Comunità

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 199/2021 e successive modificazioni, i membri della Comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. La condivisione dell'energia e l'accesso ai meccanismi di incentivazione avvengono

nell'ambito territoriale e secondo le condizioni tecniche individuate dalla normativa, dal TIAD approvato da ARERA e dalle Regole operative GSE vigenti pro tempore.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ

Articolo 7 - Categorie e requisiti dei soci

Possono aderire alla Comunità i soggetti ammessi dalla normativa vigente, in qualità di clienti finali, produttori o prosumer, purché ricorrano i requisiti necessari per la partecipazione alla configurazione.

La partecipazione è aperta e volontaria. I clienti finali mantengono i propri diritti, compresa la libertà di scegliere il venditore di energia. Per le imprese, la partecipazione alla Comunità non può costituire l'attività commerciale o industriale principale.

Il controllo della Comunità è esercitato esclusivamente dai soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente e che siano situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia.

Articolo 8 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di presa visione e accettazione dello Statuto e del Regolamento, l'accettazione delle regole di partecipazione alla configurazione e, ove necessario, le autorizzazioni al trattamento e alla trasmissione dei dati tecnici richiesti per i rapporti con il GSE, con il gestore di rete e con gli altri soggetti competenti.

La domanda reca i dati identificativi del richiedente e, secondo la qualifica assunta, l'indicazione dei punti di connessione e/o degli impianti di produzione interessati. La documentazione richiesta deve essere limitata a quanto necessario per verificare i requisiti e la titolarità o disponibilità dei POD e degli impianti, anche mediante bolletta recente o altro documento idoneo, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati.

Il richiedente si impegna al versamento dell'eventuale quota di iscrizione e dell'eventuale quota associativa deliberate dagli organi competenti secondo lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento, motivando l'eventuale rigetto. La decisione è comunicata all'aspirante socio entro quindici giorni dalla sua adozione.

Il recesso resta libero secondo lo Statuto, la normativa vigente e gli eventuali separati accordi relativi a specifici investimenti o finanziamenti.

Articolo 9 - Quota associativa e rapporti finanziari con i soci pubblici

L'eventuale quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea. Essa è versata entro il termine stabilito dagli organi sociali mediante accredito su un conto intestato alla Comunità.

Per i soci aventi natura di pubblica amministrazione, ogni pagamento o apporto resta subordinato all'adozione dei necessari atti autorizzativi e contabili e alla disponibilità delle relative risorse. Nessun organo della Comunità può disporre addebiti, compensazioni o prelievi a carico di un socio pubblico in assenza di un valido titolo e dei relativi atti dell'ente.

TITOLO IV - IMPIANTI DI PRODUZIONE E RAPPORTI CON TERZI

Articolo 10 - Impianti di produzione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021 e della disciplina attuativa vigente, possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili aventi singolarmente potenza non superiore a 1 MW, fermi restando i requisiti tecnici, temporali, dimensionali e autorizzativi stabiliti dalla normativa e dalle Regole operative GSE applicabili pro tempore.

L'ammissibilità degli impianti esistenti, dei potenziamenti e degli impianti di nuova costruzione è verificata sulla base della disciplina vigente al momento della richiesta di accesso ai benefici.

Articolo 11 - Messa a disposizione di aree e impianti, investimenti e soggetti terzi

I soci possono mettere a disposizione della Comunità aree, superfici o impianti mediante specifici atti o contratti che ne disciplinino titolo, durata, condizioni economiche, responsabilità, manutenzione, assicurazioni, modalità di accesso, restituzione e destino degli impianti alla cessazione del rapporto.

I soci possono partecipare al finanziamento di specifici progetti mediante apporti o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi esclusivamente sulla base di separati atti negoziali che ne definiscano importo, durata, modalità di rimborso, eventuale remunerazione e garanzie.

Per i soci aventi natura di pubblica amministrazione, ogni concessione o messa a disposizione di beni, finanziamento, garanzia o altra partecipazione economica resta subordinata alla preventiva adozione degli atti dell'organo competente, alle verifiche patrimoniali e finanziarie e alla copertura delle relative obbligazioni.

La Comunità può stipulare accordi con soggetti terzi per la realizzazione o messa a disposizione di impianti nel rispetto della disciplina vigente. Il soggetto terzo non acquista, per effetto del solo contratto, diritti sulla tariffa premio erogata dal GSE alla Comunità; gli eventuali corrispettivi o indennizzi sono disciplinati separatamente, devono essere compatibili con la normativa di incentivazione e non possono compromettere l'autonomia e il controllo della Comunità.

Articolo 12 - Vendita dell'energia prodotta

La vendita dell'energia prodotta dagli impianti di proprietà della Comunità è effettuata sulla base di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, previa valutazione delle condizioni economiche disponibili e nel rispetto della disciplina applicabile. Per gli impianti non di proprietà della Comunità restano fermi i diritti del produttore e gli accordi validamente stipulati.

I proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono contabilizzati separatamente rispetto alla tariffa premio, ai contributi per la valorizzazione dell'energia condivisa e agli altri incentivi o contributi.

TITOLO V - DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 13 - Destinazione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia

I benefici economici della Comunità sono distinti, per quanto applicabile, tra: a) tariffa premio o altri incentivi connessi all'energia condivisa; b) contributi o corrispettivi per la valorizzazione dell'energia autoconsumata; c) proventi derivanti dalla vendita dell'energia; d) contributi in conto capitale; e) ulteriori entrate connesse alla configurazione.

La destinazione di ciascuna componente avviene nel rispetto della normativa e delle Regole operative GSE. Prima di ciascun riparto l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, approva o conferma un

Piano di riparto recante criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, applicabili ai dati validati dai soggetti competenti.

Il Piano di riparto tiene distinti: i costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati; le somme eventualmente destinate a investimenti o riserve approvate dall'Assemblea; la quota di tariffa premio soggetta a destinazione vincolata; la quota residua ripartibile tra gli aventi diritto secondo i criteri associativi approvati.

La quota di tariffa premio eccedentaria rispetto ai valori soglia previsti dalla disciplina vigente è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali aventi ricadute sui territori nei quali sono ubicati gli impianti, in conformità alle Regole operative GSE.

Qualora una modifica normativa renda inapplicabile un criterio di riparto, il Consiglio Direttivo ne sospende l'applicazione e sottopone tempestivamente all'Assemblea il necessario adeguamento.

Articolo 14 - Cumulabilità degli incentivi

La cumulabilità della tariffa incentivante con contributi in conto capitale e l'eventuale riduzione della tariffa sono determinate secondo l'art. 6 del Decreto CACER, la normativa e le Regole operative GSE vigenti pro tempore, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. Resta fermo il limite massimo di contribuzione in conto capitale previsto dalla disciplina applicabile, attualmente pari al 40% nei casi disciplinati dal Decreto CACER, nonché le specifiche eccezioni e modalità di calcolo previste per determinate categorie di soggetti o punti di prelievo.

Articolo 15 - Ripartizione dell'incentivo derivante dalla condivisione dell'energia

La ripartizione dei benefici economici è effettuata dalla Comunità agli aventi diritto nel rispetto del regime fiscale applicabile, del Piano di riparto approvato dall'Assemblea e sulla base dei dati validati e resi disponibili dal GSE e dagli altri soggetti competenti.

Il Consiglio Direttivo approva per ciascun periodo di riparto un prospetto analitico recante almeno: somme complessivamente maturate e incassate; componenti economiche distinte per natura; costi imputati; criteri applicati; beneficiari; importi attribuiti; somme accantonate; somme destinate a finalità sociali.

La comunicazione agli aventi diritto e il pagamento sono effettuati entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con l'effettivo incasso delle somme da parte della Comunità. Nessuna anticipazione è dovuta prima dell'effettivo incasso dei relativi benefici.

Le somme eventualmente spettanti a soci pubblici sono corrisposte con modalità tracciabili e accompagnate da idonea documentazione ai fini della corretta contabilizzazione nel bilancio dell'ente.

Articolo 16 - Rendicontazione al GSE e rendiconto interno

La Comunità assicura la rendicontazione richiesta dal GSE e predispone annualmente un rendiconto interno dei benefici economici, delle modalità di ripartizione e dell'utilizzo delle somme destinate a finalità sociali.

Il rendiconto è approvato dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Assemblea unitamente al bilancio e conservato agli atti della Comunità con la documentazione giustificativa.

TITOLO VI - TRASPARENZA, CONTROLLI E TUTELE

Articolo 17 - Tracciabilità, contabilità separata e controlli

La Comunità assicura la tracciabilità dei flussi finanziari e una contabilizzazione idonea a distinguere le principali componenti economiche della configurazione, i costi di gestione, i proventi della vendita dell'energia, i benefici GSE, i contributi in conto capitale, gli investimenti e le somme destinate a finalità sociali.

I soci hanno diritto di ricevere le informazioni e la documentazione previste dallo Statuto, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza commerciale. I soci pubblici possono acquisire la documentazione necessaria ai propri obblighi di controllo, rendicontazione e contabilizzazione.

Articolo 18 - Conflitti di interesse

I componenti degli organi associativi che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione della Comunità ne danno tempestiva comunicazione all'organo competente, precisandone natura e portata, e si astengono dalla deliberazione quando il conflitto possa incidere sull'imparzialità della decisione. La circostanza è riportata nel verbale.

Articolo 19 - Tutela dei soci pubblici e assenza di obblighi automatici

La partecipazione di un ente pubblico alla Comunità non comporta, per il solo fatto dell'adesione, assunzione di obblighi di finanziamento, garanzia, copertura di perdite, manutenzione di impianti o messa a disposizione di beni ulteriori rispetto a quelli espressamente autorizzati con separati atti dell'ente.

Le obbligazioni della Comunità sono assunte dai suoi organi secondo il Codice civile e il presente Statuto. Nessun organo della Comunità può impegnare un socio pubblico oltre i limiti risultanti dai relativi provvedimenti autorizzativi.

Articolo 20 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soci e dei partecipanti, inclusi i dati relativi ai punti di connessione, ai consumi e alla produzione, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. La Comunità adotta le informative, le nomine e le misure organizzative e tecniche necessarie in relazione ai trattamenti effettuati.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data _____

Il Presidente _____

Il Segretario dell'Assemblea _____

COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE FLORIDIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 16/09/2026